

VERBALE dell'Assemblea dei soci HELP3 del 7 Luglio 2022

N.B. "La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017"

SEDE RIUNIONE: VIDEOCONFERENZA

DURATA: dalle 18:30 alle 19:00

Presenti: M. Battafarano, C. Pagliughi, V. Zeni, E. Gomba.

Presenti per delega: C. Uderzo, C. Tancini, G. Giuliani

Unico punto all'ordine del giorno l'adeguamento dello statuto alle richieste del RUNTS.

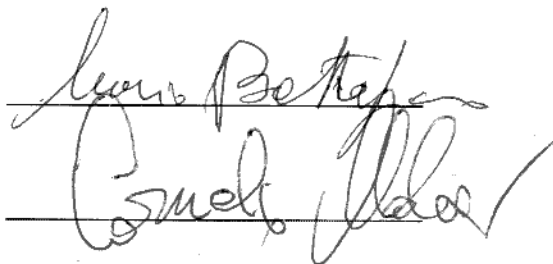
Il presidente illustra le modifiche apportate all'articolo 5 dello statuto per adeguarlo alle richieste del RUNTS.

Le modifiche sono approvate all'unanimità.

Firma del presidente HELP3

Firme del segretario della riunione

Monza 7 Luglio 2022

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for the president, M. Battafarano, and the second is for the secretary, C. Uderzo. Both signatures are written over horizontal lines.

STATUTO

HELP3 – ODV
Organizzazione Di Volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

1.1 Ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l'Associazione denominata "Help3 – Organizzazione di Volontariato", in sigla "Help3 – ODV", di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita della Associazione stessa.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1 L'Associazione ha sede nel comune di Monza Via Correggio, 59 (MB) e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altro comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

Articolo 3

Finalità

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende sostenere la ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione e allo sviluppo di terapie nell'ambito delle patologie infantili rivolgendosi però con particolare attenzione al settore oncologico ed ematologico pediatrico. La associazione, inoltre, intende fornire supporto e assistenza ai bambini affetti da patologie pediatriche e ai loro familiari.

Articolo 4

Attività di interesse generale

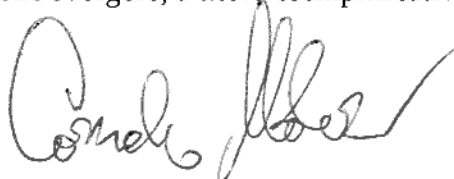
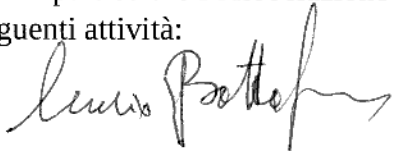
4.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4.2 In particolare l'Associazione si propone svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:



- favorire la diffusione di criteri *standard* di diagnosi, inquadramento prognostico e trattamento delle patologie infantili con particolare attenzione al settore oncologico e ematologico pediatrico, predisponendo corsi di formazione gratuiti e organizzando e partecipando a convegni sia in Italia che all'estero, anche allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica;
- dare sostegno professionale e economico per la cura delle patologie infantili con particolare attenzione al settore oncologico e ematologico pediatrico nei paesi in via di sviluppo indipendentemente dall'etnia, religione, cultura o regione geografica, istituendo un registro delle predette malattie prevalentemente sulla rete informatica internazionale e sostenendo economicamente specifici programmi anche attraverso l'erogazione di borse di studio;
- informare gli operatori del settore e la collettività in generale attraverso la redazione e la diffusione gratuita di dispense, riviste, libri anche attraverso internet e qualsiasi documentazione di interesse scientifico specie in campo sanitario;
- contribuire alla realizzazione di ricerche finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza, alla integrazione socio-sanitaria, alla promozione della salute per i pazienti, i familiari e gli operatori sia a livello nazionale che internazionale, con i relativi modelli organizzativi.

Articolo 5

Aderenti all'associazione

5.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

5.1.1 Possono aderire all'associazione esclusivamente soggetti maggiorenni.

5.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari.

5.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

5.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

5.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

5.4 Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

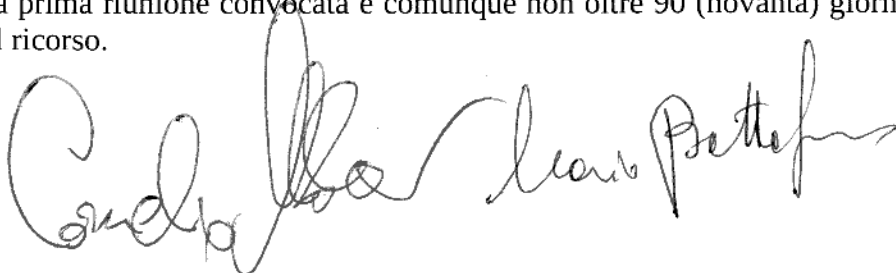
5.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

5.6 La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

5.7 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

5.8 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Aderenti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.



Articolo 6

Diritti e doveri degli aderenti

6.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Ass. convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

6.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

6.3 Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6.4 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. La qualifica di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 7

Organi sociali dell'Associazione

7.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

7.2 Gli Organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

7.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8

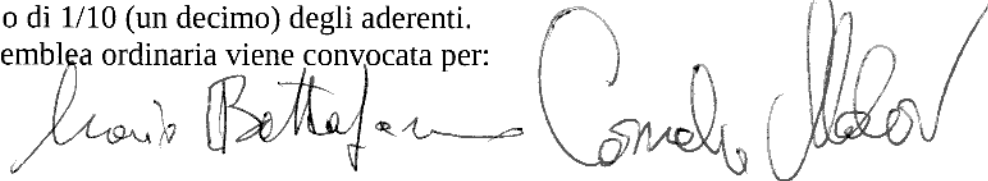
Assemblea degli aderenti

8.1 L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, in regola con il versamento del contributo, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli aderenti.

8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:



- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

8.8 L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.9 Il Consiglio Direttivo può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione dell'Assemblea qualora il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato.

8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

8.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice di voti dei presenti.

8.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e

8.13 All'apertura di ogni seduta sottoscriverlo con il Presidente.

8.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo, in sede, del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

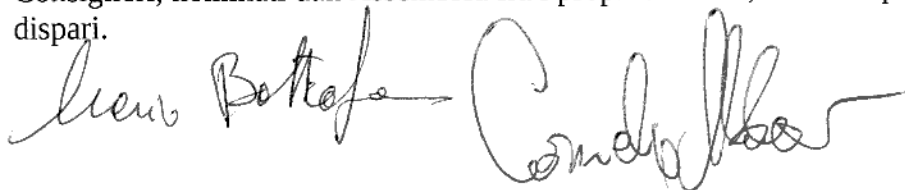
Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

9.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, e comunque da definirsi in numero dispari.



9.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

9.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aderenti.

9.4.1 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

9.4.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.4.3 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

9.4.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

9.4.5 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

9.4.6 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario

all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove può trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.5 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni

Comitato Direttivo
Luigi Botta

Agenda della Em
Ultime

del Consiglio e alle Assemblee;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Patrimonio ed Entrate

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

11.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.



Luca Paoletti
Concetta Paoletti

Articolo 12

Esercizio sociale e Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

12.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

12.3 Il bilancio coincide con l'anno solare.

12.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

12.5 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4.

Articolo 13

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 14

Clausola Compromissoria

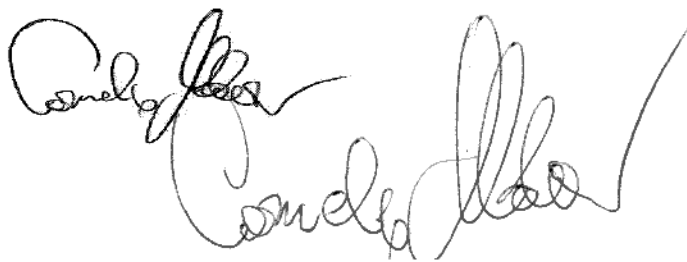
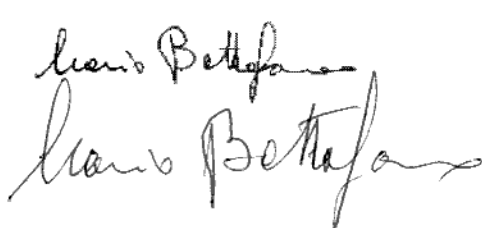
14.1 Ogni controversia riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli aderenti o tra questi e l'Associazione, sarà affidata ad un arbitro amichevole e compositore, nominato su accordo tra le parti interessate alla controversia o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro è a tutti gli effetti un mandatario delle parti e decide in via irrituale, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

14.2 Tutti gli aderenti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Napoli e della Brianza
Ufficio Territoriale di Viterbo

11/10/2022

Registrazione n. 1810 del 3
VIAZIONE ESSENTE

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
IL FUNZIONARIO
Filippo Napoletano